REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 48/12 del 10.12.2021

Criteri di selezione degli esperti e dei professionisti, previsti dal PNRR e individuati dal Piano Territoriale della Regione Autonoma della Sardegna, e modalità per il conferimento dei relativi incarichi.

Art. 1 - Individuazione dei candidati da sottoporre a colloquio

1. Gli elenchi dei professionisti ed esperti, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 14.10.2021, coerenti con i fabbisogni di ciascun ambito tematico di attività e con i profili individuati dal Piano territoriale della Regione Autonoma della Sardegna, sono utilizzati per l'individuazione dei candidati da sottoporre al colloquio.

2. L'amministrazione regionale, come previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto sopra citato, invita al colloquio selettivo, ai fini del conferimento dell'incarico, un numero di candidati pari almeno a quattro volte il numero di professionalità richieste, nel rispetto della parità di genere normativamente prevista.

Art. 2 - Individuazione degli ambiti tematici

1. Ai fini della procedura in oggetto, gli ambiti tematici ricavati dal Piano territoriale della Regione Autonoma della Sardegna vengono ripartiti in tre aree:

a) ambiente, rinnovabili, sistema idrico integrato e agricoltura;

b) trasporti, edilizia e urbanistica;

c) appalti, innovazione e sicurezza IT, contabilità e monitoraggio.

Art. 3 - Commissioni di valutazione: composizione e funzionamento

1. La procedura selettiva è esperita attraverso l'esame dei curricula e lo svolgimento di colloqui da parte di apposite Commissioni di valutazione istituite per ciascuna area di cui all'art. 2, con provvedimento della Direzione generale della Presidenza.

2. Ogni Commissione di valutazione è formata da 5 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, coadiuvati da un segretario verbalizzante, scelti tra dirigenti e/o funzionari in servizio presso le Direzioni generali del sistema Regione, in relazione alle specificità tematiche, professionali o tecniche richieste. L'attività svolta come componente della Commissione è resa a titolo gratuito.

3. Ai sensi della vigente normativa, in tema di "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", i componenti e i segretari sottoscrivono la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi di legge.

4. Dell'attività di ogni Commissione viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario, recante anche l'elenco degli idonei, con specifica indicazione dei 37 esperti e professionisti da contrattualizzare.

Art. 4 - Criteri di individuazione degli idonei

1. I nominativi dei candidati da sottoporre al colloquio selettivo verranno individuati a seguito dell'esame dei curricula.

2. La Commissione, al termine dei lavori, formula un giudizio finale di idoneità declinato nell'apposita scheda di valutazione e redige per ogni profilo il relativo elenco di idonei, sulla base del quale verranno individuati gli esperti da contrattualizzare.

3. L'idoneità è conseguita dal candidato che ottiene un giudizio almeno positivo per ciascuno dei criteri di valutazione di seguito elencati:

a) **conoscenze in relazione alla posizione da ricoprire**, con specifico riferimento alla normativa regionale di settore e capacità e attitudini professionali dei candidati, anche in ambito organizzativo e gestionale; percorsi formativi e culturali trasversali, anche con riferimento al possesso di abilitazioni professionali e specializzazioni ulteriori, dottorati di ricerca e master di I e II livello in ambiti correlati all'attuazione degli interventi e ai profili professionali;

b) **esperienze in relazione alla posizione da ricoprire**: valutate con riferimento alla complessità dell'attività o funzione svolta nell'ambito dell'intervento e/o procedimento, alla durata della medesima e all'ambito territoriale di riferimento;

c) **altre esperienze professionali**: comprovata esperienza professionale maturata in ruoli assimilabili a quelli attinenti alla specifica attività da svolgere.

4. L'elenco degli idonei e dei 37 esperti da contrattualizzare è pubblicato sul Portale della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, all'indirizzo: www.regione.sardegna.it, nella pagina dedicata ai concorsi e avvisi sul personale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 5 - Colloquio individuale

1. Il colloquio individuale è finalizzato a valutare l'attitudine dei candidati all'incarico, nonché le competenze e conoscenze possedute e le esperienze acquisite dagli stessi con espresso riferimento all'ambito delle attività descritte nell'avviso di selezione relativo.

2. Preliminarmente allo svolgimento del colloquio individuale, ciascun candidato è tenuto a trasmettere una dichiarazione di impegno alla sottoscrizione del contratto di collaborazione in caso di esito positivo del colloquio selettivo.

3. L'orario, la data, il luogo di svolgimento del colloquio sono portati a conoscenza dei candidati almeno 24 ore prima, mediante comunicazione a mezzo pec.

4. Le Commissioni potranno valutare l'eventuale utilizzo di applicativi gestionali messi a disposizione dai competenti uffici regionali per l'effettuazione dei colloqui da remoto.

5. Sulla base degli esiti dei lavori delle Commissioni saranno individuati i 37 professionisti da contrattualizzare, nonché stilati gli elenchi dei professionisti idonei - senza che ciò costituisca né una graduatoria di merito, né comporti alcun obbligo per l'amministrazione di assunzione.

6. In ragione delle tempistiche ristrette di selezione e per poter concludere le contrattualizzazioni dei profili richiesti entro i tempi stabiliti dall'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.11.2021, pubblicato in GU del 29.11.2021, la mancata partecipazione al colloquio nelle date/ore indicate nell'invito alla selezione, per qualsivoglia motivo, comporta l'automatica esclusione dalla procedura di selezione dei candidati.

7. L'amministrazione trasmetterà a mezzo pec ai 37 candidati idonei selezionati apposita comunicazione di idoneità. Entro 24 ore dal ricevimento della pec il candidato dovrà comunicare la propria accettazione incondizionata al conferimento dell'incarico.

Art. 6 - Conferimento degli incarichi

1. Ai candidati vincitori verrà conferito l'incarico di prestazione professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico. In caso di mancata accettazione da parte dei professionisti selezionati o di impossibilità al conferimento di questi ultimi per carenza dei requisiti soggettivi, si provvederà alla loro sostituzione attingendo dall'elenco stilato degli idonei. Resta fermo, che l'Amministrazione, in conformità alla disciplina vigente, si riserva il potere di conferire un numero di incarichi inferiore a quello previsto.

2. I contratti verranno stipulati dal Direttore generale della Presidenza sulla base dello schema predisposto dal MEF per i professionisti e gli esperti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) del D.L. n. 80/2021. A tal fine, verranno istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa a valere sulle assegnazioni statali, a cura della Direzione generale dei Servizi finanziari.

3. Preliminarmente alla stipula del contratto è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse, nonché altri eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.

4. Nel caso in cui il contraente sia dipendente di una Amministrazione Pubblica è richiesto obbligatoriamente il preventivo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 s.m.i.

Art. 7 - Attuazione e pubblicità degli incarichi

1. L'incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

2. L'incarico è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, come previsto dal decreto trasparenza, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.